



## **Procedura sui flussi informativi verso Consiglieri e Sindaci**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione  
di Pirelli & C. S.p.A. in data 31 agosto 2017

## **Procedura sui flussi informativi verso Consiglieri e Sindaci**

### ***1. Premessa***

1.1 – La completezza delle informazioni a disposizione degli amministratori rappresenta condizione essenziale per il corretto esercizio delle competenze e delle responsabilità di direzione, indirizzo e controllo dell'attività di Pirelli & C. S.p.A. (di seguito “**Pirelli**” o la “**Società**”) e delle altre società del gruppo alla stessa facente capo (di seguito il “**Gruppo**”).

1.2 – Analoga adeguata informazione è dovuta al Collegio Sindacale.

1.3 – In ottemperanza alle previsioni di legge (art. 150 del d.lgs. 58/1998, di seguito “**TUF**”, e art. 2381, comma 5 del Codice Civile) e di Statuto, Consiglieri e Sindaci sono destinatari di un flusso informativo continuativo da parte degli Amministratori esecutivi, in ciò coordinati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che all'uopo si avvale del Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società.

1.4 – La presente procedura ha lo scopo di regolare detto flusso informativo, così da:

- garantire la trasparenza della gestione dell'impresa;
- assicurare le condizioni per un'efficace ed effettiva azione di indirizzo e controllo sull'attività della Società e sull'esercizio dell'impresa da parte del Consiglio di Amministrazione;
- fornire al Collegio Sindacale gli strumenti conoscitivi necessari per un efficiente espletamento del proprio ruolo di vigilanza.

### ***2. Modalità e termini***

2.1 – Il flusso informativo verso Consiglieri e Sindaci è assicurato, preferibilmente, mediante la trasmissione di documenti e, in particolare:

- relazioni, note illustrative, memoranda, presentazioni, *report* redatti da uffici o consulenti della Società, ivi inclusi quelli predisposti in vista o in occasione delle riunioni consiliari;
- altra documentazione, pubblica e non, nella disponibilità della Società;
- documentazione contabile societaria di periodo destinata a pubblicazione;

- apposito *report* trimestrale integrativo delle informazioni fornite *aliunde*, redatto sulla scorta di apposito schema.

2.2 – Suddetta documentazione è trasmessa a Consiglieri e Sindaci con tempestività, e comunque:

- con frequenza sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi informativi di legge e Statuto;
- secondo cadenze coerenti con la programmazione delle singole riunioni consiliari.

2.3 – Le informazioni rese con le modalità di cui sopra sono integrate (e all’occorrenza sostituite, là dove ragioni di riservatezza depongano in tal senso) dall’illustrazione fornita oralmente dal Presidente, dagli Amministratori esecutivi o da esponenti del *management* del Gruppo in occasione delle riunioni consiliari ovvero di specifici incontri informali, aperti alla partecipazione di Consiglieri e Sindaci, organizzati per l’approfondimento di tematiche di interesse in riferimento alla gestione dell’impresa.

2.4 – La trasmissione dei documenti e di qualsiasi altro materiale a Consiglieri e Sindaci è coordinata dal Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società, d’intesa con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per quanto di competenza.

2.5 – In ogni caso, Consiglieri e Sindaci sono destinatari delle informazioni pubblicate da Pirelli in forza della disciplina in materia di informativa societaria (quali comunicati stampa e documenti informativi) e sollecitazione all’investimento (prospetti comunque denominati).

### **3. Contenuti**

3.1 – Oltre agli argomenti riservati all’esame e/o all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi di legge e Statuto, il flusso informativo verso Consiglieri e Sindaci contiene informazioni in merito:

- al generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione;
- all’attività svolta, con particolare riferimento alle operazioni (i) di maggior rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale, (ii) con parti correlate e (iii) atipiche o inusuali;
- alle istruzioni impartite nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile;

- ad ogni ulteriore attività, operazione o evento sia giudicato opportuno portare all'attenzione di Consiglieri e Sindaci.

#### ***4. Andamento ed evoluzione della gestione***

4.1 – L'informativa sul generale andamento della gestione ha ad oggetto l'attività d'impresa di Gruppo.

4.2 – Questa è considerata, oltre che in termini di consuntivazione del risultato e raffronto con le previsioni industriali e di *budget*, anche in una prospettiva strategica di pianificazione e indirizzo.

4.3 – Andamento ed evoluzione della gestione sono, di norma, esaminati dal Consiglio di Amministrazione della Società in occasione delle riunioni consiliari chiamate ad approvare le relazioni finanziarie di cui all'art. 154-ter del TUF (relazione finanziaria annuale, relazione finanziaria semestrale e informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). I risultati conseguiti vengono raffrontati:

- con i dati storici (opportunamente ricostruiti pro forma, per consentirne un confronto in termini omogenei);
- con gli obiettivi di *budget*, indicando le cause degli eventuali scostamenti, anche al fine di valutarne gli impatti rispetto agli obiettivi strategici o previsionali e/o ai dati di *forecast* relativi a periodi successivi;
- con l'andamento generale del settore e dei *peers*, a fini di *benchmarking*.

#### ***5. Attività svolta***

5.1 – L'informativa generale sull'attività svolta riguarda: (i) le attività esecutive e gli sviluppi di operazioni già deliberate dal Consiglio di Amministrazione, (ii) le attività svolte dagli Amministratori esecutivi – anche per il tramite delle strutture della Società e delle sue controllate – nell'esercizio delle deleghe ricevute nonché (iii) l'operato dei comitati istituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.

5.2 – L'informativa generale sull'attività svolta è completata da un'informativa specifica di dettaglio riguardante:

- le operazioni di maggior rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale;
- le operazioni atipiche o inusuali;
- le operazioni con parti correlate.

## **6. Operazioni di maggior rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario**

6.1 – Il Consiglio di Amministrazione della Società - fermi restando (i) le competenze e i poteri al medesimo riservati dalla legge e dallo Statuto, (ii) l'assetto delle deleghe e (iii) le procedure aziendali interne – ha stabilito criteri generali, sia quantitativi sia qualitativi, per individuare le operazioni – non infragruppo - che, quando effettuate da Pirelli ovvero da società, anche estere non quotate, dalla stessa controllate e soggette all'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, necessitano della preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

6.2 – L'informativa sulle operazioni descritte al comma 2 del presente articolo, evidenzia (i) le finalità strategiche, (ii) la coerenza con il *budget* e con il piano industriale, (iii) le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione), nonché (iv) gli sviluppi e gli eventuali condizionamenti e implicazioni che dette operazioni comportano o potrebbero determinare sull'attività del Gruppo Pirelli.

6.3 – Sono oggetto di informativa anche quelle operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative indicate, risultino collegate nell'ambito di un medesimo progetto strategico o programma esecutivo e dunque, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza.

## **7. Operazioni atipiche o inusuali**

7.1 – Sono considerate tipiche le operazioni che rientrano nel *business* ordinario, vale a dire coesenziali al ciclo di produzione e di scambio caratteristico dell'impresa. Sono, invece, usuali le operazioni funzionali al soddisfacimento di esigenze ordinarie, vale a dire di esigenze che ricorrono normalmente nell'esercizio dell'impresa.

7.2 – In ogni caso, un'operazione non può essere qualificata né tipica né usuale quando in concreto presenti particolari elementi di criticità dovuti alle specifiche caratteristiche e/o ai rischi inerenti, alla natura della controparte o al tempo del suo compimento.

7.3 – L'informativa sulle operazioni atipiche o inusuali evidenzia l'interesse sottostante e illustra le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione), con particolare riguardo ai procedimenti valutativi seguiti.

## **8. Direzione e coordinamento**

8.1 – L’informativa sugli atti di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento riporta:

- le finalità strategiche, con particolare riferimento all’interesse imprenditoriale che li giustifica e al risultato perseguito;
- le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni, anche economiche, della loro realizzazione), con specifico riguardo ai procedimenti valutativi seguiti;
- gli eventuali condizionamenti e implicazioni sull’esercizio dell’impresa sociale, anche con riferimento al *budget* e al piano industriale.

8.2 – Sulle operazioni influenzate vengono fornite successive informazioni di aggiornamento, al fine di valutare il risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento.

## **9. Operazioni con parti correlate**

9.1 – Per quanto concerne l’informativa in merito alle operazioni con parti correlate (di seguito “**OPC**”) - come definite dalla Procedura per le operazioni con parti correlate (di seguito “**Procedura OPC**”) adottata dalla Società e pubblicata sul sito internet di Pirelli – formano oggetto di segnalazione a Consiglieri e Sindaci le seguenti informazioni (già in parte previste dalla Procedura OPC):

- OPC non infragruppo di valore superiore a 5 milioni di euro, anche se “ordinarie” e/o “a condizioni di mercato”;
- stato di esecuzione delle OPC di minore rilevanza<sup>1</sup> compiute dalla Società, ovvero da sue controllate<sup>2</sup>;
- stato di esecuzione delle OPC di maggiore rilevanza<sup>3</sup> approvate dal Consiglio di Amministrazione<sup>4</sup>;
- OPC poste in essere ai sensi di eventuali “delibere-quadro” adottate dalla Società;
- OPC compiute “in caso di urgenza” secondo quanto stabilito nella Procedura OPC;

Per ciascuna di tali operazioni vengono indicati: (i) oggetto, (ii) valore, (iii) data di conclusione dell’operazione, (iv) identità della controparte (e, se del caso, Gruppo di

---

<sup>1</sup> Sono OPC di minore rilevanza, le operazioni diverse dalle OPC di maggiore rilevanza e dalle OPC di importo esiguo.

<sup>2</sup> Flusso informativo previsto dall’art. 7, comma 1, lettera f) del regolamento OPC.

<sup>3</sup> Sono OPC di maggiore rilevanza, le operazioni che superano le soglie previste dall’allegato 1 alla Procedura OPC.

<sup>4</sup> Flusso informativo previsto dall’art. 8, comma 1 del Regolamento OPC.

appartenenza) e (v) natura della correlazione (distinguendo tra operazioni realizzate direttamente da Pirelli e operazioni compiute da società controllate).

### ***10. Raccolta delle informazioni***

10.1 – Responsabile della raccolta delle informazioni al fine di garantire un adeguato flusso informativo con cadenza trimestrale è la funzione che riporta al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.

Il Dirigente Preposto trasmette le informazioni ricevute al CEO, il quale, avvalendosi del Segretario del Consiglio di Amministrazione, garantisce il flusso informativo verso i Consiglieri e i Sindaci.

In generale, un resoconto delle attività svolte dai comitati istituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione è fornito, in forma alternativa, mediante una delle seguenti modalità: (i) relazione in occasione di una delle successive riunioni consiliari, (ii) relazione di carattere periodico al Consiglio di Amministrazione ovvero (iii) *report* di cui al precedente articolo 2.1.

### ***11. Informazioni Privilegiate e Informazioni Rilevanti***

11.1 – Onde i flussi informativi di cui alla presente procedura abbiano ad oggetto Informazioni Privilegiate e/o Informazioni Rilevanti (in entrambi i casi come definite dalla “Procedura *Market Abuse*” adottata dalla Società), gli stessi dovranno avvenire nel rispetto e secondo le modalità indicate nella Procedura *Market Abuse*.